

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto 27



Art. 1

E' costituita una Societa' per Azioni denominata AM.TER. S.p.A.

Art. 2

La Societa' ha sede nel Comune di Cogoletto,

Con decisione dell'organo amministrativo, possono esser istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 3

La durata della Societa' e' fissata sino al 31 dicembre 2027 e potra' essere prorogata una o piu' volte per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4

La Societa' ha per oggetto le attivita' di gestione dei servizi pubblici di:

- a) raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- b) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;
- c) svolgimento di servizi ed attivita' nell'ambito della tutela ambientale;
- d) realizzare e/o gestire impianti di produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, da destinare all'autoconsumo o alla vendita.

La Societa' puo' svolgere, altresì, attivita' complementari alle attivita' istituzionali, nel settore idrico, ambientale, impiantistico ed elettromeccanico.

In particolare la Societa' puo':

- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo idrico, in quello ambientale impiantistico e in quello elettromeccanico,
- fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio,
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a cio' finalizzati,
- partecipare o gestire direttamente interventi di bonifica ambientale,
- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inerenti le attivita' istituzionali,
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche sempre relative alle proprie attivita' istituzionali.

La Societa' potra', inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facolta' di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, salvo quanto espressamente previsto all'articolo 10, ed in generale qualunque attivita' necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Societa' potra', infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in societa', imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma, salvo che mediante conferimenti di beni in natura, e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonche' esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

TITOLO II

Capitale sociale-Azioni-Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale e' di EURO 404.263,08 (quattrocento quattromila duecentosessantatre/08), diviso in numero 777.429 azioni ordinarie da nominali EURO 0,52 cadauna, aventi tutte parita' di diritti, di cui n. 153.900 azioni con obbligo di prestazioni accessorie di cui all'articolo 7.

I soci potranno effettuare finanziamenti nei limiti di legge.

Art. 6

Il capitale sociale dovra' essere detenuto, per tutta la durata della Societa', in misura complessiva non inferiore al 51%, da Enti Locali titolari di servizi idrici.

Le delibere di aumento del capitale sociale che - attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione spettante ai soci - facessero venire meno il limite del 51% di cui al primo comma del presente articolo saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del codice civile.

Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento di azioni da parte dei soci che facciano, sempre, venire meno detta percentuale.

In tali casi l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento delle azioni o della sottoscrizione dell'aumento di capitale che comportino violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo deve essere rifiutata.

Per le azioni detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso puo' essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono, pero', computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione da diritto ad un voto.

La qualita' di azionista costituisce, di per se' sola, adesione all'atto costitutivo della Societa' e al presente Statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Societa', e' quello che risulta dal libro dei Soci.

I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni con prestazioni accessorie obbligano il titolare, per un periodo pari alla durata dei disciplinari di servizio sottoscritti tra Società' e Comuni affidanti a svolgere le seguenti attività:

- a) attività di progettazione per interventi su reti e impianti esistenti e per la realizzazione di nuove reti e impianti;
- b) direzione dei lavori relativi agli interventi di cui al punto precedente, anche se non progettati dal socio;
- c) elaborazione di cartografie e interventi di verifica rete, utilizzando sistemi avanzati che consentono l'archiviazione dei dati su supporti EDP, la rappresentazione grafica e la simulazione del comportamento idraulico delle reti sulla base di dati acquisiti;
- d) organizzazione di campagne per il rilevamento delle perdite, mediante metodologie e strumentazioni appropriate;
- e) elaborazione di programmi di risanamento delle reti definendo la priorità sulla base dei risultati conseguibili in rapporto delle risorse disponibili;
- f) interventi specialistici di risanamento delle reti con ricorso a tecniche operative che minimizzano la demolizione del piano viario;
- g) studio ed elaborazione di interventi organizzativi per il miglioramento della qualità del servizio;
- h) servizio di analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua a norma delle disposizioni di legge, e certificazione dei risultati;
- i) addestramento, aggiornamento e riqualificazione del personale;
- l) gestione finanziaria ed amministrativa dei contratti con l'utenza, elaborazione informatizzata dei dati, fatturazione e gestione della morosità.

Sulla base di esplicita richiesta della società e delle esigenze da essa espresse, il socio obbligato alle prestazioni di cui sopra predispone un progetto/programma adeguato, nel quale saranno evidenziati gli obiettivi da conseguire, le attività e le risorse necessarie, le modalità e i tempi di realizzazione, il corrispettivo verso il quale lo stesso si impegna a realizzare il progetto/programma. La società potrà esperire le opportune ricerche di mercato presso ditte individuate in accordo con il socio obbligato alle prestazioni, per verificare la convenienza dell'offerta. Il socio avrà l'obbligo di allinearsi al prezzo medio risultante da tale ricerca di mercato. In alternativa e qualora ne ravvisi l'opportunità, la società potrà chiedere al socio di

27 SET.



allineare la propria offerta alla migliore proposta ottenuta, e, in difetto, affidarne la realizzazione al soggetto che ha formulato quest'ultima.

Le azioni cui e' connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori.

In ogni caso, salvo quanto sopra previsto, qualora un socio diverso da ciascuno degli Enti Locali di cui all'articolo 6 intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Societa', dovra' darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indirizzata tramite raccomandata r.r. al Presidente.

La comunicazione dovra' contenere la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo a cui si intende vendere, le modalita' di pagamento e i dati del terzo acquirente, se esistente.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il proprio Presidente, provvedera' a trasmettere la comunicazione a ciascuno degli Enti Locali di cui all'articolo 6.

Ciascuno degli Enti Locali di cui all'articolo 6, proporzionalmente alla propria partecipazione nella Societa', potra' esercitare il diritto di prelazione all'acquisto della partecipazione posta in vendita, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata r.r., inviata al Presidente dello stesso, entro 90 giorni dalla data di ricezione della proposta e degli altri elementi di cui sopra.

Nel caso in cui nessuno degli Enti Locali di cui all'articolo 6 esercitasse il diritto di prelazione entro il suddetto termine, oppure detto diritto venisse esercitato solo da alcuni di essi, il socio cedente potra' alienare la partecipazione posta in vendita o quella parte non optata, ad un terzo acquirente solo al prezzo e alle condizioni contenute nella propria originaria comunicazione, sempreche' detta alienazione avvenga entro sei mesi dalla data entro cui avrebbe dovuto esercitare il diritto di opzione.

Art. 8

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o piu' volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrera' l'interesse fissato in misura pari agli interessi legali, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facolta' loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

Art. 9

Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge, fermo, comunque, restando l'obbligo di rispettare le percentuali stabilite al precedente articolo 6.

Art. 10

La Societa' potra' emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e con le modalita' di legge.

TITOLO III
Assemblea

Art. 11

L'Assemblea rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea e' ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 12

L'Assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, deve essere convocata a cura degli Amministratori, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da comunicarsi ai Soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o telegramma anche telefonico e/o telefax e/o messaggio di posta elettronica inviati almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nello stesso avviso puo' essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non si raggiunga il quorum costitutivo.

27 SET. 2004

Anche senza formale convocazione l'assemblea è egualmente valida qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipi alla riunione la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, entro 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria e' indetta qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria verra', altresì, convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.


La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, non puo' essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Art. 15

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che abbiano depositato le azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo stabilisca i soci possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione,

27 SET. 2004



27 SET. 2004

secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione ed alla votazione sugli argomenti trattati. Di ciò si farà menzione nell'avviso che convoca l'assemblea.

Art. 16

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto alla stessa.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge, o, in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio.

I processi verbali delle deliberazioni Assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 18

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci.

Salvo diversa unanime determinazione dell'Assemblea ai fini dell'elezione degli amministratori si procederà come segue.

Ogni socio può presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero di persone superiore a quello degli amministratori da eleggere.

A ciascun candidato appartenente ad una lista, nell'ordine previsto dalla stessa, verrà attribuito un numero di voti calcolato dividendo i voti ottenuti dalla lista di appartenenza successivamente per i numeri naturali.

Rimarranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione, in numero corrispondente alla composizione dello stesso i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Se cessa per qualsiasi causa dalla carica anche uno solo dei Consiglieri, quelli rimasti in carica, devono convocare immediatamente l'Assemblea, alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui sopra.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.

Gli stessi sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente nel caso in cui non vi abbia già provveduto l'Assemblea e potrà nominare un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Nel caso in cui l'assemblea non abbia nominato il Presidente, la prima riunione del Consiglio di Amministrazione verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

Nel caso di venir meno del Presidente per qualsiasi causa, alla nuova nomina procederà il Consiglio di Amministrazione che sarà convocato dal Vice Presidente, se nominato o dal Consigliere più anziano di età.

Art. 20

27 SET. 2004

Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato o altrimenti dal Consigliere più anziano di età, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fac-simile o telegramma anche telefonico o messaggio di posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite fac-simile o telegramma anche telefonico o messaggio di posta elettronica.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile.


Anche senza formale convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e nessun membro si opponga alla discussione e deliberazione sugli argomenti proposti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza del 70% dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la

27 SET.



52



trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori di questi un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 c.c., può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad un altro dei suoi membri che assume la qualifica di Amministratore delegato. La carica di Amministratore delegato è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- approvazione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a EURO 50.000, per singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a EURO 50.000, per ogni singolo atto;
- compravendite e permutate di beni immobili;
- assunzione di mutui superiori a EURO 50.000 per ogni singolo atto;

La rappresentanza legale della Societa' di fronte a qualunque autorita' giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente, al Vice Presidente nei casi in cui sostituisce il Presidente, nonche' all'Amministratore Delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.

La suddetta rappresentanza, nonche' la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

E' deferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, con firma singola, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Societa' e/o a terzi, come di revocarle.

TITOLO V
Collegio Sindacale

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere rieletti.

Ai fini dell'elezione, salva diversa unanime determinazione dell'Assemblea, si procederà come segue.

Ogni socio può presentare in Assemblea due distinte liste di candidati, una per i sindaci effettivi e una per i sindaci supplenti, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello dei sindaci da eleggere.

Ogni azione da diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione per i candidati facenti parte delle liste.

In primo luogo si procederà alla elezione dei sindaci effettivi.

Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Rimarrà eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze.

In secondo luogo, con elezione distinta ma con le stesse modalità di cui sopra, si procederà alla elezione dei Sindaci supplenti.


Anche in questo caso rimarranno eletti i primi due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche mediante mezzi di comunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Salvo il caso in cui il controllo contabile sia esercitato da una Società di Revisione in forza di obblighi di legge a carico della Società e il caso in cui, indipendentemente

27 SET



da ciò, sia stato nominato un Revisore dei Conti o una Società di Revisione, il Collegio Sindacale eserciterà il controllo contabile della Società.

TITOLO VI Bilanci ed utili

Art. 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformita' alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 26

L'utile di esercizio sara' a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciali, a erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi sara' effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verra' annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società'.

TITOLO VII Scioglimento e liquidazione della Società'

Art. 27

In caso di scioglimento della Societa', l'Assemblea straordinaria determinera', con le maggioranze di legge, le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Per validazione - Genova, 27 settembre 2004

V. to Lozzi



.....